



UNIVERSITÀ

LUM

GIUSEPPE
DEGENNARO

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Regolamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM- 41)

approvato dal CTO in data

13 gennaio 2021

approvato dal Senato accademico in data

27 gennaio 2021

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

27 gennaio 2021

<u>REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (CLASSE LM-41)</u>	6
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	6
ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PIANO DEGLI STUDI	6
ART. 3 - ORGANI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	6
ART. 4 - CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI, CFU	7
ART. 5 - ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	8
ART. 6 - ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE, AFP	9
ART. 7 - TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO VALIDO AI FINI DELLA ABILITAZIONE PROFESSIONALE (TPVES)	11
ART. 8 - ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE, AFASS (DIDATTICA ELETTIVA O OPZIONALE)	12
ART. 9 - APPROCCIO ALL'INSEGNAMENTO E ALL'APPRENDIMENTO	12
ART. 10 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	14
ART. 11 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO	14
ART. 12 - AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA	15
ART. 13 - OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI	15
ART. 14 - OBBLIGHI DI FREQUENZA	15
ART. 15 - PROPEDEUTICITÀ E SBARRAMENTI	16
ART. 16 - ESAMI ED ALTRE VERIFICHE DI PROFITTO	16
ART. 17 - PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA	17
ART. 18 - TRASFERIMENTI DA ALTRI CORSI DI STUDIO O DA ALTRI ATENEI	18
ART. 19 - RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI ACQUISITI PRESSO ALTRE SEDI O IN ALTRI CORSI DI STUDIO	19
ART. 20 – ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI ED ABBREVIAZIONE DI CARRIERA	20
ART. 21 - PIANI DI STUDI INDIVIDUALI, ISCRIZIONE PART-TIME ED ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI	20
ART. 22 - MOBILITÀ INTERNAZIONALE E RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI	20
ART. 23 - CERTIFICAZIONE DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA	21
ART. 24 - VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLA DIDATTICA	21
ART. 25 – NORME TRANSITORIE	21
<u>ALLEGATI</u>	23

Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (da ora CLMM&C) attivato all'interno del Dipartimento di Medicina e chirurgia (DMC) della Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro" (da ora LUM) di Casamassima (BA).
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme generali contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento didattico di Ateneo e alle deliberazioni degli organi accademici.

Art. 2 - Obiettivi formativi e piano degli studi.

1. Il CLMM&C afferisce alla classe di laurea LM-41 prevista dal DM 16 marzo 2007, modificata dal DM 2 aprile 2020.
2. La prova finale del CLMM&C ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di MedicoChirurgo previo superamento del tirocinio pratico-valutativo.
3. Gli obiettivi formativi del corso di studi, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula ed i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito con riferimento ai Settori scientifico disciplinari indicati sono parte del Regolamento didattico di Ateneo e sono depositati nelle banche dati RAD e SUA-CdS e pubblicati nella scheda SUA-CdS.
4. L'elenco degli insegnamenti, ripartito in anni e semestri, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative sono definiti, per ciascun anno di attivazione (coorte) nel Piano degli studi allegato a questo Regolamento.
5. Gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa sono indicati per ciascun anno di attivazione (coorte) nelle schede allegate a questo Regolamento.

Art. 3 - Organi del corso di laurea magistrale a ciclo unico

1. Sono organi del corso di studi il Coordinatore del CLMM&C, il Consiglio di corso di laurea magistrale (CCLM) e la Giunta didattica Ulteriori figure di rilievo nella gestione delle attività didattiche sono i coordinatori di anno ed il coordinatore delle attività di tirocinio.
2. Il Consiglio di corso di laurea è composto da:
 - a) i docenti di ruolo ed i ricercatori afferenti al DMC e ad altri dipartimenti della LUM che concorrono alla didattica del CLMM&C;
 - b) una rappresentanza dei docenti a contratto che svolgono incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del Corso, in numero pari al 15% dei docenti di ruolo e ricercatori di cui al punto a, nominati secondo le modalità previste dallo Statuto;
 - c) tutti gli altri docenti a contratto che svolgono incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del Corso, senza diritto di voto (non concorrono al numero legale);
 - d) una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% dei componenti dell'organo, con un numero minimo di due unità, eletti tra gli studenti del corso di studi;
 - e) il Direttore del DMC, anche se non è docente del CLMM&C, può partecipare alle sedute del CCLM con voto deliberativo, nel qual caso egli concorre al computo del numero legale.

Alle sedute del consiglio collabora alle funzioni di verbalizzazione il Responsabile delle funzioni didattiche del DMC (manager didattico) o suo incaricato.

3. Le attribuzioni del CLMM&C sono quelle previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
4. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore del Dipartimento competente e sentito il parere del Senato Accademico. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rinominabile. Le funzioni del Coordinatore sono quelle previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
5. Il Coordinatore può nominare un vice-Coordinatore che lo coadiuva in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento.
6. Il CCLM può istituire una Giunta didattica per le questioni inerenti la programmazione didattico-pedagogica, composta da almeno un docente titolare di insegnamento per ogni anno attivato (coordinatore di anno), dal coordinatore delle attività di tirocinio, dal manager didattico e da un rappresentante degli studenti del CCLM, indicato dai rappresentanti. La Giunta didattica è presieduta dal Coordinatore o dal vice-Coordinatore. La Giunta ha facoltà di cooptare per funzione consultiva ulteriori componenti con particolari competenze per affrontare problematiche specifiche.
7. Le funzioni della Giunta didattica sono:
 - a) predisporre la organizzazione e la programmazione didattica;
 - b) fornire supporto pedagogico alle decisioni organizzative;
 - c) organizzare e realizzare i processi di assicurazione della qualità nell'ambito del corso di studi;
 - d) promuovere attività di aggiornamento didattico-pedagogico dei docenti.

Nell'esplicare le i compiti indicate al punto c) la Giunta didattica assume le funzioni del Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Il CCLM può altresì delegare alla Giunta didattica altri compiti istruttori che riguardano le funzioni didattiche di propria competenza a norma di Statuto.

8. Il CCLM designa un coordinatore per ciascun corso integrato e, tra questi, un coordinatore didattico per ciascun anno di corso (Coordinatore di anno). I coordinatori di anno vigilano sull'articolazione temporale dei corsi monografici e dei corsi integrati, anche in relazione con le finalità formative del rispettivo anno del corso di studi, garantendo, pur nel rispetto della autonomia dei docenti, l'armonizzazione dei contenuti, il rispetto delle propedeuticità e la completezza dell'offerta formativa.
9. Il Coordinatore dell'attività formativa professionalizzante è nominato dal CCLM su proposta del Coordinatore del corso di studi, tra i docenti di area clinica del CLMM&C. Il Coordinatore dura in carica per un triennio ed è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione dei tirocini e delle ulteriori attività necessarie al corretto svolgimento delle attività formative professionalizzanti al fine di consentire allo studente il raggiungimento dei relativi obiettivi formativi previsti dall'ordinamento.

Art. 4 - Crediti formativi universitari, CFU

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico del CLMM&C per conseguire la laurea magistrale è il credito formativo universitario (CFU).
2. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, comprensive:
 - a) delle ore di attività didattica frontale, inclusa l'attività seminariale;
 - b) delle ore di attività formativa autonomamente scelta dallo studente;
 - c) delle ore di attività formativa professionalizzante;
 - d) delle ore spese dallo studente per la preparazione della tesi di laurea;

- e) delle ore di studio assistito all'interno della struttura didattica;
- f) delle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.

3. Ai corsi integrati sono assegnati specifici CFU dal CCLM in osservanza a quanto previsto nella tabella delle attività formative indispensabili. Ad ogni CFU corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui di norma non più di 12,5 ore di attività didattica frontale negli ambiti disciplinari di base, caratterizzanti e affini, o di didattica teorico-pratica (seminario, laboratorio, esercitazione), o di studio assistito all'interno della struttura didattica. Ad ogni CFU professionalizzante (tirocini formativi e di orientamento) corrispondono 25 ore di didattica frontale così come ad ogni CFU per le attività a scelta dello studente e per la prova finale.
4. I CFU corrispondenti a ciascun corso monografico o corso integrato sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame di profitto o di altra prova di verifica.
5. Il CCLM, sulla base delle indicazioni fornite dai docenti e dalla Commissione paritetica docenti-studenti, accerta la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

Art. 5 - Articolazione e organizzazione delle attività didattiche

1. Il CCLM, su proposta della Giunta didattica (ove istituita), approva l'ordinamento didattico ed il regolamento del corso di studi e le relative modifiche, nel rispetto della vigente normativa, per sottoporlo agli organi accademici per le approvazioni previste dallo Statuto. Ciascuna attività formativa si articola in uno o più ambiti disciplinari, ai quali afferiscono i settori scientifico-disciplinari (SSD), ai quali, a loro volta, afferiscono gli insegnamenti ufficiali.
2. Allo scopo di conseguire meglio le finalità formative dell'ordinamento didattico, i corsi di insegnamento possono essere raggruppati in corsi integrati, articolati in più moduli di insegnamento distinti, nel qual caso è prevista la nomina di un Coordinatore di corso integrato, designato dal CCLM su proposta dei docenti afferenti al corso. Il Coordinatore di corso integrato, in sintonia con la Giunta didattica (ove istituita), esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del corso;
 - b) propone la distribuzione dei tempi didattici concordata fra i docenti del proprio corso;
 - c) coordina la preparazione delle prove d'esame, di norma presiede la commissione d'esame del corso integrato e propone la composizione della commissione d'esame;
 - d) è responsabile nei confronti del CCLM della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso Integrato stesso, nonché del corretto svolgimento delle prove di esame
3. Ai sensi della direttiva 75/363/CEE, il raggiungimento delle competenze dei laureati specialisti in Medicina e Chirurgia si realizza attraverso una formazione scientifica di carattere al tempo stesso teorico e pratico, che includa l'acquisizione e garantisca la piena padronanza, al termine del processo formativo, di tutte le conoscenze teoriche, delle abilità tecnico-pratiche e delle attitudini comportamentali necessarie per l'esercizio della professione medica e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro, in conformità con gli standard definiti dalle direttive dell'Unione Europea.
4. In coerenza con la direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nella Comunità europea, la formazione prevede 360 crediti formativi complessivi, ripartiti in sei anni di corso (di cui almeno 60 da acquisire in Attività formative di tirocinio) e consistenti in almeno 5500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione dell'università ed articolati in diverse forme:
 - a) *Attività didattica frontale*: si definisce attività didattica frontale (ADF) la trattazione di specifici argomenti facenti parte del curriculum formativo previsto per il CLMM&C ed impartita da un docente, sulla base di un calendario predefinito, agli studenti nella forma di lezione magistrale o *ex*

cathedra. Altre forme di ADF è la attività didattica seminariale, svolta contemporaneamente da più docenti, anche di ambiti disciplinari diversi. La ADF comprende altresì i seminari clinico-biologici e clinici interdisciplinari, preferibilmente a piccoli gruppi e tenuti anche da tutor qualificati, svolti preferibilmente e nei semestri in cui ha luogo attività formativa professionalizzante, e le conferenze cliniche eventualmente istituite nell'ambito dei corsi integrati. Le attività seminariali possono essere anche interuniversitarie.

- b) *Attività formativa professionalizzante (AFP)*: l'attività formativa professionalizzante consiste nel tirocinio a piccoli gruppi sotto la guida di un tutor di tirocinio, finalizzato all'acquisizione di competenze teorico-pratiche, abilità ed attitudini necessarie all'espletamento della professione medica in specifici contesti scientifico-disciplinari, prevalentemente svolto in strutture assistenziali;
- c) *Attività formativa a scelta dello studente (didattica elettiva o opzionale)*: l'attività formativa a scelta dello studente (AFASS) consiste in attività quali corsi monografici, corsi di tipo seminariale, corsi interattivi a piccoli gruppi, attività pratiche, indipendenti o tra loro collegati in "percorsi didattici omogenei", liberamente scelti dallo studente entro l'offerta delle attività formative a tale scopo predisposte dal CLMM&C, o anche al di fuori di essa;
- d) *Attività formative per la conoscenza della lingua inglese e per le abilità informatiche*: l'acquisizione delle competenze in tali aree non è soggetta a verifica di profitto, ma a valutazione idoneativa. Tali attività pertanto non rientrano nel computo del numero massimo di esami di profitto del piano degli studi.
- e) *Attività relative alla preparazione della prova finale*.
- f) *Studio assistito all'interno della struttura didattica*: attività di apprendimento dedicata all'utilizzazione individuale o nell'ambito di piccoli gruppi, dietro indicazione e sotto il controllo dei docenti, di sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi computerizzati, etc.) messi a disposizione dal CLMM&C per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, in spazi gestiti dal Dipartimento.
- g) *Apprendimento autonomo*: in considerazione dell'elevato contenuto pratico di parte delle attività formative, gli studenti hanno a disposizione fino a 3350 ore nel corso dei sei anni, completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo. Le ore riservate all'apprendimento autonomo possono essere dedicate allo studio personale per la preparazione degli esami o all'utilizzazione individuale, in modo autonomo, di sussidi didattici messi a disposizione dal CLMM&C per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione.

5. L'organizzazione didattica del CLMM&C, ed in particolare le schede degli insegnamenti attivati, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale articolazione in corsi integrati, le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento, per ciascuna coorte di studenti, come previsto dall'art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo, fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 6 - Attività formativa professionalizzante, AFP

1. Lo studente è tenuto ad acquisire specifiche professionalità nel campo delle diverse discipline medicochirurgiche. A tale scopo, lo studente è tenuto a svolgere l'attività formativa professionalizzante (tirocinio) prevista nel percorso formativo frequentando le strutture assistenziali, di laboratorio e cliniche, identificate dal CCLM, nei periodi dallo stesso definiti, per un numero complessivo minimo di 60 CFU, di cui 15 sono destinati al Tirocinio pratico-valutativo per accedere all'esame di Stato per l'abilitazione (TPVES).
2. L'AFP è una forma di attività didattica tutoriale in piccoli gruppi, che comporta per gli studenti la partecipazione ad attività cliniche o di laboratorio e l'esecuzione guidata di attività pratiche a titolo di simulazione dell'attività clinica o di laboratorio. In ogni fase del tirocinio lo studente è tenuto ad operare sotto il controllo diretto di un tutore di AFP (tutor di tirocinio o tutor clinico), anche durante lo svolgimento

dell'attività professionale di cui quest'ultimo è responsabile. In nessuna circostanza è ammesso che uno studente tirocinante possa operare in sostituzione del personale di ruolo.

3. L'offerta di AFP è coordinata, di concerto con i docenti dei corsi integrati di riferimento, dal Coordinatore dell'attività formativa professionalizzante designato dal CCLM, che provvede altresì ad organizzare e monitorare la sua attuazione nelle strutture disponibili. Il Coordinatore dell'attività formativa professionalizzante è un docente del Dipartimento di area clinica ed è coadiuvato da personale della struttura sanitaria di riferimento nella organizzazione delle attività.
4. L'AFP si svolge prevalentemente presso strutture di degenza, di *day-hospital*, ambulatoriali, laboratoristiche o altre strutture assistenziali territoriali e presso gli ambulatori dei Medici di medicina generale o in contesti di simulazione clinica. A tale scopo, possono anche essere stipulate convenzioni con strutture, sia in Italia sia all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi, strutture e personale. Tali strutture sono individuate dal CCLM, sulla base di un processo di valutazione ed accreditamento della loro adeguatezza didattica.
5. I tutori per le AFP sono annualmente indicati dal CCLM al Coordinatore dell'attività formativa professionalizzante, di intesa con i docenti dei corsi di riferimento. L'incarico, approvato dal CCLM su base di valutazione comparativa, viene ratificato dal Direttore del DMC, e può essere attribuito ai seguenti professionisti, purché in possesso di laurea ed appartenenti al ruolo professionale proprio dei settori scientifico-disciplinari afferenti agli insegnamenti interessati:
 - dipendenti di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale o di altri Enti pubblici, subordinatamente all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
 - dipendenti di enti pubblici e privati in quiescenza;
 - dipendenti di aziende private;
 - liberi professionisti con partita IVA ed iscritti al rispettivo albo professionale da più di 5 anni;
 - dottori di ricerca.
 - dottorandi di ricerca (solo come tutori di esercitazioni).

Il CCLM determina i criteri per la selezione dei tutori e le norme che ne disciplinano i compiti.

6. La funzione di tutore di AFP prevede l'espletamento dei seguenti compiti:
 - a) collaborare con i docenti dei corsi integrati di riferimento alla definizione di percorsi di insegnamento, nell'ambito dell'attività pratica di laboratorio e clinica, finalizzati a favorire l'integrazione delle nozioni teoriche impartite nella didattica frontale con i dati di esperienza derivanti dalla partecipazione all'attività di laboratorio e clinica nei diversi ambiti disciplinari;
 - b) attuare interventi formativi nell'ambito dell'insegnamento delle attività pratiche di laboratorio e cliniche, finalizzati a favorire l'acquisizione delle abilità pratiche e delle attitudini necessarie al raggiungimento di un livello di autonomia professionale, decisionale e operativa adeguato allo svolgimento dell'attività medica nei diversi ambiti scientifico-disciplinari;
 - c) valutare costantemente l'apprendimento dello studente, durante lo svolgimento del tirocinio, al fine di rilevare eventuali scarti tra obiettivi e risultati raggiunti, ed eventualmente definire percorsi individualizzati di apprendimento o miglioramento delle conoscenze, abilità ed attitudini conseguite. Tale monitoraggio del percorso dello studente deve essere documentato su una apposita scheda di valutazione, che registra i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.
7. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio viene monitorata attraverso:
 - la verifica delle presenze degli studenti al tirocinio rilevata con opportuni strumenti elettronici o cartacei e validata dal tutor;
 - annotazione delle competenze acquisite sul un libretto individuale di tirocinio, ciascuna verificata e controfirmata dal tutor clinico,
 - valutazione al termine del periodo di affiancamento da parte del tutor di tirocinio dell'approccio al paziente e delle doti umane ed empatiche dello studente nei confronti del paziente e dei familiari.

8. I crediti formativi relativi ai periodi di tirocinio vengono attribuiti annualmente al completamento del monte ore sulla base di una certificazione da parte di una commissione, presieduta dal Coordinatore delle AFP, e non danno luogo a verifica di profitto autonoma; le competenze acquisite nelle AFP possono essere valutate nel corso delle verifiche di profitto dei corsi integrati pertinenti.

Art. 7 - Tirocinio pratico-valutativo valido ai fini della abilitazione professionale (TPVES)

1. Il tirocinio pratico-valutativo valido ai fini della abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (TPVES) viene espletato al quinto e sesto anno del CLMM&C, secondo le norme esplicitate nel Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, no. 58.

2. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di tirocinio pratico-valutativo avverranno sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità

Art. 8 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente, AFASS (didattica elettiva o opzionale)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti formativi previsti dal piano degli studi per le attività formative liberamente scelte (attività formativa autonomamente scelta dallo studente, AFASS). Per facilitare la scelta dello studente, il CLMM&C può proporre un ventaglio di proposte offerte ed approvate annualmente dal CCLM.

2. Le AFASS possono corrispondere a corsi monografici, corsi di tipo seminariale, corsi interattivi a piccoli gruppi, attività pratiche, indipendenti o tra loro collegate in percorsi didattici omogenei. Rientrano nelle AFASS le attività di internato elettivo finalizzate a specifici percorsi formativi professionalizzanti, attraverso la frequenza in laboratori e/o reparti clinici assistenziali o di ricerca.

3. La predisposizione delle attività, l'impegno orario, le verifiche di profitto, l'acquisizione dei crediti da parte dello studente sono regolate da apposito regolamento (regolamento AFASS). Le proposte sono vagliate dalla Giunta didattica (ove istituita), che le sottopone all'approvazione del CCLM. Il calendario delle AFASS è di norma pubblicato prima dell'inizio dell'anno accademico, insieme al calendario delle attività didattiche obbligatorie. Lo studente esercita la propria personale opzione, fino al conseguimento di un numero complessivo di CFU, nei 6 anni, pari o superiore a quello indicato dall'ordinamento didattico del CLMM&C e dal piano di studio.

4. Le attività didattiche programmate ed offerte come AFASS costituiscono attività didattica ufficiale dei docenti che, come tale, deve essere annotata nel registro delle lezioni.

5. Le valutazioni di profitto relative a queste attività sono considerate nel conteggio degli esami come corrispondenti ad una unità.

Art. 9 - Approccio all'insegnamento e all'apprendimento

1. Le attività didattiche saranno finalizzate alla ottimizzazione dell'apprendimento dello studente in un ambiente adeguato, in ottemperanza dei seguenti criteri:

- a. favorire la massima integrazione dei corsi di insegnamento, evitando quanto più possibile ripetizioni eccessive e ridondanze e soprattutto definendo il "core curriculum", inteso come l'insieme delle conoscenze, competenze ed attitudini oggi irrinunciabili per un laureato: la pianificazione dei corsi si baserà su una intensa e continua collaborazione e interazione tra docenti, anche alla luce delle indicazioni del sistema di valutazione di qualità della didattica;
- b. utilizzare metodologie didattiche ispirate preferenzialmente al concetto di "apprendimento attivo", che privilegi un approccio per problemi, in maniera da consentire allo studente il continuo esercizio della integrazione, della gestione e della applicazione di conoscenze e competenze tra loro interrelate, come base per l'apprendimento della tecnica del ragionamento medico, inteso come strumento per dominare la complessità dei problemi stessi;
- c. privilegiare, allo scopo di favorire una formazione completa dello studente, la sua esposizione quanto più possibile precoce ad esperienze di tipo sanitario e, quando e dove possibile, anche clinico, nonché il continuo richiamo, anche negli anni clinici, alle conoscenze di base;
- d. incentivare la frequenza, pur a diversi livelli di complessità ed impegno e nei limiti delle strutture e delle risorse disponibili, in un laboratorio scientifico per un periodo di tempo che consenta almeno

la conoscenza della struttura organizzativa dello stesso da un lato, e la possibilità di seguire un esperimento scientifico nelle sue fasi fondamentali dall'altro;

- e. dimensionare nei loro aspetti informativi i programmi di tutti i corsi a favore dello sviluppo di una valenza di tipo metodologico, così da favorire nello studente la abitudine all'analisi scientifica della complessità e della struttura dei problemi, più che alla analitica conoscenza delle loro componenti.

2. La definizione degli obiettivi specifici dei corsi di base deve tener conto prioritariamente della rilevanza di ciascun obiettivo nel quadro della biologia umana e della sua propedeuticità rispetto a specifiche tematiche cliniche attuali o prevedibili.

3. La definizione degli obiettivi specifici dei corsi dell'area clinica deve tener conto prioritariamente di:

- prevalenza epidemiologica, urgenza di intervento, possibilità di intervento, gravità, esemplarità didattica;
- valorizzazione della frequenza di ambulatori della struttura sanitaria e del territorio, almeno quanto quella dei reparti ospedalieri;
- valorizzazione del rapporto con il paziente, anche sotto l'aspetto psicologico;
- valutazione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali (farmacovigilanza), per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione;
- valutazione delle differenze associate al genere (Medicina di genere), con il fine ultimo di garantire ad ogni persona, sia uomo sia donna, la migliore assistenza sanitaria.

4. L'asse portante della formazione dello studente sarà la pratica clinica di tipo generale che, a valle della acquisizione delle basi nosografiche e fisiopatologiche delle malattie (e quindi nella necessaria gradualità), deve offrire allo studente la prospettiva clinica dell'approccio olistico alla malattia, soprattutto attraverso la metodologia della discussione del caso clinico. Le discipline cliniche specialistiche forniranno le basi nosografiche e fisiopatologiche della patologia d'organo garantendo poi, nella fase clinica più generale, il proprio contributo sinergizzante ed integrante.

5. La formazione di una figura professionale aperta che, oltre ai tradizionali interventi in ambito ospedaliero, sia competente anche in ambito ambulatoriale e territoriale, deve contemplare momenti di:

- analisi di situazioni sociosanitarie;
- partecipazione ad attività di pianificazione sanitaria;
- esperienze di medicina domiciliare;
- esperienze presso gli ambulatori dei medici di medicina generale;
- frequenza in pronto soccorso;
- esperienze di medicina palliativa per i malati terminali.

6. la capacità di lavoro in equipe sarà acquisita attraverso l'utilizzo di moduli formativi che comprendano: - lavoro in piccoli gruppi, in modo da abituare il futuro medico a questo approccio metodologico;

- momenti di esperienza diretta di lavoro in collaborazione con altri operatori sanitari, in modo da far vivere la pratica del lavoro di gruppo e far analizzare i flussi comunicativi che si instaurano sia al suo interno che all'esterno.

7. Il confronto dello studente con situazioni reali, i cui protagonisti sono il paziente e i suoi familiari, il medico, gli operatori della salute e il docente o tutor, deve essere utilizzato per stimolare il processo di elaborazione e interiorizzazione da parte dello studente degli aspetti relazionali ed etici della professione in maniera sostanzialmente contestuale ed interattiva.

8. Dovrà essere garantita la coerenza tra gli obiettivi di apprendimento e le relative verifiche: gli obiettivi di tipo cognitivo saranno preferenzialmente valutati secondo prove oggettive, scritte, opportunamente integrate da colloqui finalizzati alla valutazione della capacità di ragionamento dello studente. Gli obiettivi

di tipo relazionale e quelli di tipo gestuale saranno, invece, valutati sotto l'aspetto pratico secondo modalità obiettive di rilevamento delle capacità maturate.

9. La Giunta didattica avrà il compito di predisporre adeguate occasioni di aggiornamento pedagogico, nonché adeguate occasioni di riflessione e di studio almeno sui seguenti temi:

- pianificazione dei contenuti didattici in relazione agli obiettivi;
- metodologie didattiche di tipo interattivo; - tecniche di valutazione.

Art. 10 - Programmazione didattica e calendario delle attività didattiche

1. Le attività didattiche di tutti gli anni di corso successivi al primo hanno inizio durante la prima decade di ottobre. Le attività didattiche del primo anno di corso hanno inizio dopo il completamento delle prove di ammissione e le procedure correlate all'immatricolazione degli studenti, secondo i tempi previsti dal bando di ammissione. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo deve avvenire entro il periodo previsto dal Manifesto degli Studi.

2. Con almeno tre mesi di anticipo sulla data di inizio dell'anno accademico, il CCLM approva e pubblica il documento di programmazione didattica predisposto dal Coordinatore, coadiuvato dalla Giunta didattica (ove istituita), nel quale vengono definiti:

- a) il piano degli studi del CLMM&C (didattica programmata);
- b) il calendario delle lezioni e degli appelli di esame (didattica erogata);
- c) i programmi dei singoli corsi integrati o monografici (schede degli insegnamenti, didattica erogata);
- d) il calendario, il programma e le sedi dell'AFP (didattica erogata);
- e) il calendario e le sedi delle attività didattiche opzionali;
- f) la proposta dei compiti didattici attribuiti a docenti e tutori da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

3. Nella definizione dell'orario delle lezioni e del calendario degli esami di profitto, nel rispetto del calendario didattico di Ateneo, il CCLM (o la Giunta didattica ove costituita) dovrà porre particolare attenzione alla razionalizzazione degli orari delle lezioni ed alla distribuzione temporale degli esami e delle altre verifiche ai fini di ottimizzare l'ambiente di apprendimento per lo studente.

Art. 11 - Attività di orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono finalizzate a favorire la scelta consapevole degli studi universitari e ad assicurare l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e promuovere una attiva e proficua partecipazione alla vita universitaria.

2. Le attività di orientamento e attività tutoriale nell'ambito del CLMM&C si svolgono in collegamento con l'apposito servizio di Ateneo, in conformità con quanto riportato nel Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il CCLM organizza il servizio di tutorato finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, attitudini ed esigenze dei singoli studenti. Il CCLM assegna a ciascuno studente la figura di un docente-tutore per guidare il processo di formazione culturale dello studente. Il tutore consigliere al quale lo studente viene affidato dal CCLM è, di norma, lo stesso per tutta la durata degli studi. Tutti i docenti del CLMM&C sono tenuti a rendersi disponibili per svolgere le mansioni di tutore consigliere.

Art. 12 - Ammissione al corso di laurea

1. Possono essere ammessi al CLMM&C candidati che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, e che siano qualificati in posizione utile nella graduatoria conseguente alla prova di ammissione.
2. Il numero degli studenti ammissibili è determinato dalla programmazione nazionale (ex Legge 2 agosto 1999, no. 264).
3. Il diritto all'immatricolazione viene maturato dai candidati, in funzione dei posti disponibili, sulla base del posizionamento nella graduatoria, stilata in ordine decrescente di punteggio, a condizione che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo definito dal bando di ammissione. I candidati con un punteggio inferiore a quello indicato nel bando non potranno immatricolarsi, indipendentemente dal posizionamento in graduatoria.
4. Attraverso una serie di quesiti a scelta multipla, saranno esaminate e valutate principalmente: le conoscenze scientifiche relative alle discipline di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica (sulla base dei programmi ministeriali della scuola secondaria superiore), la cultura generale e le capacità di logica deduttiva, induttiva e comprensione del testo.

Art. 13 - Obblighi formativi aggiuntivi

1. L'organizzazione didattica del CLMM&C prevede che gli studenti ammessi al primo anno di corso posseggano, un'adeguata preparazione nelle discipline di Biologia, Chimica e Fisica conseguita negli studi precedentemente svolti. A tal fine vengono utilizzati i risultati conseguiti dallo studente nelle relative discipline del test della prova di ammissione.
2. Si ritiene che il candidato abbia adeguate conoscenze iniziali se ha risposto correttamente ad almeno un quinto dei quesiti di ciascun gruppo (biologia, chimica, matematica e fisica). Se il candidato non soddisfa il suddetto requisito in uno o più dei suddetti gruppi, sarà tenuto a svolgere attività didattiche aggiuntive (obblighi formativi aggiuntivi, OFA) prima di poter sostenere le relative verifiche di profitto previste dal piano di studi.
3. Gli OFA potranno essere colmati mediante la frequenza di attività di recupero annualmente programmate e saranno soddisfatti con il superamento degli esami dei corsi integrati coerenti con le discipline oggetto di OFA.

Art. 14 - Obblighi di frequenza

1. Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche frontali, integrative ed opzionali del CLMM&C nella misura di almeno il 70% delle ore di insegnamento per ciascun corso monografico o di ciascun corso integrato.
2. La frequenza viene verificata dai Docenti mediante modalità di accertamento stabilite dal CCLM. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso integrato o monografico è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta dal docente titolare dell'insegnamento o modulo di corso integrato secondo le modalità stabilite dal CCLM. L'attestazione di frequenza viene apposta invece dal Responsabile di attività didattica nel caso di AFASS, ovvero dal tutore di tirocinio, nel caso di AFP, sui rispettivi documenti di registrazione.
3. Per gli studenti che non abbiano ottenuto l'attestazione di frequenza di cui al comma 1 in un determinato anno di corso, si applicano le seguenti regole:

- a) se la frequenza è inferiore al 40% del totale delle ore lo studente potrà sostenere l'esame (sia di corso monografico che di corso integrato) solo dopo aver frequentato *ex novo* il corso o modulo nel successivo anno accademico;
- b) se la frequenza è uguale o superiore al 40% ma inferiore al 70% del totale delle ore del corso monografico o del corso integrato, il docente concorderà con lo studente modalità di recupero nonché la prima sessione utile nella quale lo studente potrà essere ammesso a sostenere l'esame e ne darà comunicazione scritta alla Segreteria didattica.

Art. 15 - Propedeuticità e sbarramenti

1. Gli esami di profitto previsti dall'ordinamento didattico del CLMM&C debbono essere sostenuti nel rispetto delle propedeuticità fissate dal CCLM ed allegate al Piano degli studi di ciascuna coorte.
2. È consentito il passaggio ad un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al 30 settembre di ogni anno, abbiano sostenuto almeno un esame di profitto negli ultimi 12 mesi (esclusi i tirocini, i test idoneativi di lingua inglese e di informatica). Gli esami convalidati non rientrano nel computo di quelli sostenuti.
3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato anche da ripetente le attività formative previste dal piano di studi del CLMM&C, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero corso di studi e non abbia acquisito entro i sei anni di corso il numero di CFU necessario al conseguimento del titolo di studio.

Art. 16 - Esami ed altre verifiche di profitto

1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. Per quanto non specificamente riportato valgono le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 36. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: - di base
 - caratterizzanti
 - affini o integrative
 - a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. L'esame si svolge successivamente alla conclusione di ciascun corso (monografico o integrato) nei periodi previsti per gli appelli d'esame, in date pubblicate nel calendario didattico. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni. Le date di inizio e di conclusione delle sessioni d'esame sono fissate nel documento di programmazione didattica annuale. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno 10 giorni. Il numero degli appelli è fissato, di norma, in due per ogni sessione di esame. Per gli studenti senza obbligo di frequenza, ripetenti o fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame.
4. Nel caso di corsi integrati composti da più moduli, l'esame o prova di verifica finale è unitaria e collegiale. Esso deve comunque servire ad accertare il conseguimento da parte dello studente di tutti gli obiettivi formativi del corso integrato.
5. Il docente responsabile dell'insegnamento o il Coordinatore del corso integrato definisce nella scheda dell'insegnamento le modalità con cui verranno accertati i risultati di apprendimento attesi per quell'attività didattica, che possono comprendere anche più modalità di verifica, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto definito nella scheda dell'insegnamento.

6. La valutazione del profitto è, di norma, effettuata mediante una votazione in trentesimi ed eventuale lode per gli esami di profitto ed in centodecimi ed eventuale lode per la prova finale. Le prove di acquisizione di competenze, differenti dagli esami di profitto, di norma sono sostenute a conclusione del corso o entro una limitazione temporale prevista dall'ordinamento didattico e danno luogo ad un riconoscimento di "idoneità" riportato sul libretto personale dello studente.

7. Il CCLM, di concerto con la Giunta didattica (ove istituita) e nel rispetto dell'autonomia dei docenti, indica e rende pubblici principi generali cui devono uniformarsi le metodologie di valutazione - soprattutto nei corsi integrati plurisettoriali - onde assicurare l'efficacia di giudizio e l'uniformità dei criteri di valutazione stessa.

7. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Coordinatore del CLMM&C e sono composte da almeno due componenti. Per le attività didattiche assegnate ad un solo docente il secondo componente può essere un altro docente del corso di studi o un cultore della materia. Per i corsi con più moduli assegnati a docenti diversi, i componenti sono individuati tra tutti i docenti che esplicano attività didattica nel corso integrato. Il Presidente di commissione è designato dal Presidente del CLMM&C, coincide, di norma, con il Coordinatore di corso integrato e deve essere, in ogni caso, titolare di un modulo di insegnamento. Laddove il numero dei docenti sia superiore a due, il Coordinatore di corso integrato può prevedere una turnazione. Può inoltre far parte della commissione di esame anche un cultore della materia. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione, il Presidente della commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.

9. Le competenze acquisite nei tirocini professionalizzanti verranno verificate dal tutor responsabile ed attestate contestualmente alla certificazione delle frequenze, mediante giudizio finale.

10. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di tirocinio pratico-valutativo valido ai fini della abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (TPVES) è riportata nell'articolo relativo.

Art. 17 - Prova finale per il conseguimento della laurea

1. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in Medicina e chirurgia è costituita da un esame avente per oggetto la valutazione di una dissertazione scritta inerente ad una materia propria del percorso di studi. La dissertazione deve evidenziare doti di conoscenza critica e capacità di affrontare, anche con risultati originali e con buona documentazione, preferibilmente sperimentale, un problema clinico o biologico nell'ambito delle scienze biomediche; la tesi consiste in una trattazione accurata ed esauriente dell'argomento concordato col professore della materia, che esprima una capacità di lavoro autonomo e di organizzazione di materiale sperimentale e bibliografico.

2. L'ordinamento didattico stabilisce il numero di crediti formativi che lo studente ha a disposizione per la preparazione della tesi di laurea, anche attraverso la frequenza presso strutture di laboratorio o cliniche assistenziali o di ricerca afferenti o convenzionate con il DMC. Tale attività dello studente viene definita internato di laurea.

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, che ha valore abilitante alla professione di Medicochirurgo, lo studente deve:

- a) aver frequentato tutte le attività didattiche previste dall'ordinamento e superato i relativi esami o prove idoneative;
- b) avere conseguito tutti i CFU necessari (tranne quelli riferiti alla prova finale) complessivi, articolati in 6 anni di corso;
- c) aver svolto, con esito positivo, il tirocinio pratico-valutativo valido ai fini della abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (TPVES)

d) aver effettuato, la prenotazione all'esame finale e presentato agli sportelli della Segreteria studenti la documentazione prevista dalle norme regolamentari vigenti, entro le scadenze indicate.

3. L'esame di laurea si svolge nei periodi a ciò destinati dal CCLM e verte sulla discussione di una tesi preparata dal candidato. Relatori dell'elaborato finale possono essere tutti i professori di ruolo e ricercatori universitari del DMC o di altro dipartimento o Ateneo a cui sono affidati insegnamenti nel CLMM&C, inclusi i docenti con affidamento per contratto. I responsabili dei reparti assistenziali o dei laboratori di strutture esterne convenzionate con l'Ateneo in cui lo studente abbia svolto attività di internato elettivo collegata al lavoro di ricerca oggetto della tesi possono essere designati come correlatori (non più di uno). Il docente relatore, prima della discussione, è tenuto a dichiarare se la tesi è di natura compilativa, clinico-sperimentale o sperimentale. L'assegnazione del relatore può essere sottoposta ad apposita regolamentazione nell'ambito del corso di studio.

4. La tesi potrà essere scritta in lingua inglese, preventivamente concordata con il CCLM e in questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta. La discussione potrà essere svolta nella stessa lingua straniera.

5. La commissione per l'esame finale, nominata dal Direttore del Dipartimento di afferenza ed è composta da 7-11 docenti ufficiali ed è di norma presieduta dal Coordinatore del corso di studi.

6. La Commissione di laurea è integrata con un rappresentante dell'Ordine dei Medici-chirurghi ed odontoiatri (OMCeO) di riferimento che deve verificare, anche ai fini della successiva iscrizione all'Albo professionale, il regolare svolgimento dell'esame finale abilitante e la conformità del percorso di studi all'interno del quale il candidato ha conseguito apposito giudizio di idoneità al tirocinio pratico valutativo di cui al D.M. n. 58/2018.

7. Il voto di laurea attribuito dalla commissione è espresso in centodecimi ed alla votazione contribuiscono la media dei voti conseguiti negli esami di profitto, premialità su parametri oggettivi predefiniti da apposito regolamento e la valutazione della tesi e della sua presentazione (valutazione della tipologia della ricerca, qualità della presentazione, padronanza dell'argomento ed abilità nella discussione).

Art. 18 - Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito, nel rispetto della normativa vigente, unicamente nel limite dei posti disponibili rispetto al numero di posti assegnato per la coorte.

2. Nel caso di trasferimento ad anni successivi al primo e qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili per la coorte, i candidati dovranno sostenere una prova finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per l'accesso secondo le modalità previste dall'avviso di ammissione.

3. Per gli studenti trasferiti da un corso di laurea in Medicina e Chirurgia di altro Ateneo, ferma restando l'appartenenza alla coorte sulla quale sono stati trasferiti per gli aspetti che riguardano la disponibilità di posti, la commissione provvederà ad indicare il piano di studi e l'anno di corso a cui lo studente dovrà essere iscritto sulla base del numero totale di CFU convalidati. Se opportuno, la commissione potrà anche proporre allo studente l'assegnazione di un piano di studi di una coorte successiva a quella di appartenenza.

4. Per gli studenti provenienti da corsi di studi appartenenti a classi di laurea diverse dalla LM-41 è consentita l'iscrizione ad anni successivi al primo, nel rispetto della disponibilità di posti per la coorte, unicamente nel caso in cui venga convalidata parzialmente o interamente più della metà dei CFU degli insegnamenti relativi ad attività di base o caratterizzanti previsti nel primo anno di corso.

Art. 19 - Riconoscimento di crediti formativi acquisiti presso altre sedi o in altri corsi di studio

1. I crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi o in un corso di laurea in Medicina e Chirurgia di altro ateneo possono essere riconosciuti al fine del conseguimento della laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Sono riconosciuti unicamente crediti acquisiti in percorsi di studio di tipo universitario. I crediti formativi acquisiti possono perdere la loro validità se lo studente ha fatto formale rinuncia al proseguimento degli studi. Sono riconoscibili unicamente i crediti conseguiti con una verifica di profitto e non quelli ottenuti in seguito ad un procedimento di convalida. Non sono riconoscibili crediti conseguiti da più di 10 anni.

2. Il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti formativi acquisiti in un altro corso di studi o in un corso di laurea in Medicina e Chirurgia di altro ateneo, nonché di un'eventuale abbreviazione del corso di studi è di competenza del CCLM, sulla base delle proposte di una apposita commissione in seno ad esso nominata. La commissione formula le proposte di convalida sulla base della documentazione presentata dallo studente. In particolare, la commissione definirà le sue proposte sulla base della sottoelencata documentazione:

- foglio di congedo trasmesso dall'università di provenienza nel caso di studente trasferito, certificato di esami sostenuti nel caso di studente rinunciatario o certificato di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti nel caso di studente laureato;
- programma ufficiale del corso relativo all'anno accademico in cui è stato sostenuto l'esame di cui si richiede la convalida;
- attestati di frequenza (appropriatamente validati dall'ateneo di provenienza) di corsi o di tirocini, per i quali non è stata sostenuta la relativa verifica di profitto, ma di cui si chiede l'esonero dalla frequenza.

La documentazione necessaria dovrà essere prodotta in originale o in copia certificata ai sensi di legge.

3. La commissione, sulla base di un confronto dei contenuti dei programmi esibiti con gli obiettivi formativi dei corsi integrati del CLM in Medicina e Chirurgia e con il piano degli studi relativo alla coorte di appartenenza dello studente o di altra coorte successiva ancora attiva, sentito il parere del docente del SSD dei CFU da convalidare, formula le proposte secondo le seguenti tipologie di convalida:

- **convalida di esame:** qualora lo studente abbia positivamente sostenuto le verifiche di profitto di uno o più insegnamenti o corsi integrati, i cui obiettivi formativi corrispondono interamente a quelli previsti per tutti gli insegnamenti di un corso integrato per un numero di CFU uguale o superiore a quello previsto dal corso integrato, la commissione proporrà la convalida dell'esame ed attribuirà una votazione in trentesimi che terrà conto, in maniera ponderata, dei voti conseguiti dallo studente nelle verifiche di profitto sostenute. Sulla base di tale convalida i CFU si considerano acquisiti e la segreteria studenti potrà registrare l'esame come CONVALIDATO nella carriera dello studente;
- **convalida parziale:** qualora lo studente abbia positivamente sostenuto le verifiche di profitto di uno o più insegnamenti o corsi integrati, i cui obiettivi formativi corrispondono solo parzialmente oppure per un numero di CFU inferiore a quelli previsti negli insegnamenti di un corso integrato, la commissione proporrà la convalida di una frazione dei CFU previsti per un insegnamento del corso integrato o, eventualmente, anche di tutti i CFU dell'insegnamento. In tal caso lo studente non è esonerato dal sostenere l'esame del corso integrato, ma nella verifica di profitto verranno omessi i contenuti relativi ai crediti convalidati. L'acquisizione dei CFU convalidati è comunque subordinata al superamento dell'esame del corso o del corso integrato. Il debito formativo sarà identificato dal docente del corso, che lo comunicherà allo studente e ne invierà documentazione alla segreteria didattica del Dipartimento. La commissione d'esame del corso integrato terrà conto nella determinazione del voto finale anche della valutazione conseguita dallo studente per i CFU convalidati. Solo dopo il superamento della verifica di profitto, il docente potrà registrare l'esame come SUPERATO nella carriera dello studente. Ai fini della carriera dello studente sarà comunque considerato il voto finale stabilito dalla commissione di esame. La convalida parziale di un corso

integrato non esonera lo studente dagli obblighi di propedeuticità previsti nel piano di studi a lui assegnato.

- **convalida della frequenza:** qualora lo studente abbia frequentato uno o più insegnamenti o attività di tirocinio, ma non abbia conseguito i corrispondenti CFU mediante la verifica di profitto prevista, potrà essere esonerato dalla frequenza di corsi o tirocini caratterizzati da comparabili obiettivi formativi per il numero di ore effettivamente frequentate e documentate. Inoltre, lo studente è esonerato unicamente dalla frequenza del singolo insegnamento parzialmente riconosciuto, mentre dovrà assolvere agli obblighi di frequenza relativa agli altri insegnamenti del corso integrato.

4. Per alcuni corsi di studio dell'ateneo la commissione può predisporre in via preventiva, sulla base di programmi pubblicati sulla guida dello studente, schemi generali di convalida che potranno essere applicati in maniera standardizzata dalla commissione.

5. La commissione potrà convalidare, su richiesta dello studente, come crediti a scelta dello studente esami sostenuti in precedenti carriere, non previsti dal piano di studi del corso di laurea e di cui lo studente chiede la convalida, purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi. La commissione provvederà anche a definire il numero di crediti a scelta dello studente che vengono convalidati per tali esami sostenuti.

Art. 20 – Iscrizione ad anni successivi ed abbreviazione di carriera

1. Per gli studenti immatricolati al CLM in Medicina e Chirurgia che abbiano superato la prova di selezione e che hanno in precedenza conseguito il diploma o comunque svolto parte del percorso formativo in una delle seguenti classi di laurea o laurea magistrale:

- L-2; L-13
- LM-6, LM-9, LM-13, LM-42, LM-46

o in corsi di laurea di precedenti ordinamenti equiparati alle sopraelencate classi ai sensi del Decreto Interministeriale del 8 luglio 2009 (*Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, no. 233*), il CCLM, su esplicita richiesta dello studente, può proporre l'iscrizione al secondo anno di corso, nel rispetto della disponibilità di posti per la coorte precedente, nel caso in cui venga convalidata parzialmente o interamente più della metà dei CFU degli insegnamenti relativi ad attività di base o caratterizzanti previsti nel primo anno di corso. In tal caso la commissione potrà valutare l'adozione di un piano di studi individuale proposto dallo studente, al fine di consentire la frequenza dei corsi del primo anno di cui rimane in debito.

Art. 21 - Piani di studi individuali, iscrizione part-time ed iscrizione a corsi singoli

1. Per quanto riguarda piani di studio ufficiali e piani di studio individuali e la possibilità di iscrizione in regime di part-time trova applicazione la disciplina generale disposta nell'art. 33 del Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il numero totale di studenti iscrivibili in soprannumero a ciascun corso integrato per iscrizione a corsi singoli (come disposto dall'art. 33 del Regolamento didattico di Ateneo) o ex art. 6 del Regio Decreto no. 1269 del 4 giugno 1938, non può essere superiore al 5% del numero programmato dal competente Ministero per la coorte di riferimento (arrotondato all'unità superiore).

3. Gli studenti iscritti ai corsi integrati con le modalità indicate al comma 2 sono soggetti agli stessi obblighi di frequenza nonché, ai fini dell'esame, alle stesse propedeuticità previste dal piano degli studi degli studenti regolarmente iscritti al CLM in Medicina e chirurgia

Art. 22 - Mobilità internazionale e riconoscimento degli studi compiuti

1. Per quanto riguarda la mobilità internazionale, trova applicazione la disciplina generale disposta nell'art. 36 del Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il piano di studi degli studenti che seguono un programma di mobilità internazionale deve essere accompagnato dal "*Learning Agreement*" che individua l'insieme delle attività formative da superare all'estero e — in corrispondenza — l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute. Nel *Learning Agreement* andrà precisato se lo studente intende sostenere anche tirocini professionalizzanti e nel caso di quale ambito. I due documenti costituiscono il piano di studio internazionale dello studente. Il piano di studio internazionale potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.

Art. 23 - Certificazione della carriera universitaria

1. L'Ateneo, su richiesta, fornisce ai laureati il '*Diploma Supplement*' in italiano e in inglese, che descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati secondo il modello standard in otto punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

Art. 24 - Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

1. Il CCLM, operando sulla base del decreto attuativo del sistema di Autovalutazione, valutazione periodica ed accreditamento (D. lgs no. 19/12) che disciplina sia l'introduzione che il potenziamento di un sistema di valutazione ed assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica, si impegna nella produzione di evidenze idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra i risultati previsti e quelli realmente ottenuti, comprendenti azioni di monitoraggio e controllo.

2. Il CCLM segue gli indicatori specifici stabiliti *ex-ante* dall'ANVUR per l'accREDITAMENTO iniziale del corso di studi e si impegna, per il buon esito dell'accREDITAMENTO periodico, a mantenere i requisiti stabiliti dall'accREDITAMENTO iniziale.

3. Il CCLM, in accordo con il Nucleo di valutazione e con la Commissione paritetica docenti-studenti del DMC, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *quality assurance*.

4. Il CCLM programma ed effettua, anche in collaborazione con CLMM&C di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze e competenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento. Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione dell'efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni, i modelli razionali e le competenze acquisiti durante i loro studi.

Art. 25 – Norme transitorie

1. Nelle more della attivazione del CCLMC le sue funzioni sono svolte dal consiglio del DMC.

Allegati

- Piano degli studi
- Schede delle attività formative

